

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 527

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LUCA, GRAZIANO

Modifica all'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, concernente la festività nazionale del 4 novembre quale giorno dell'unità nazionale e delle Forze armate

Presentata l'8 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 4 novembre è un giorno significativo per la storia del nostro Paese. È ufficialmente la festa dell'unità nazionale, così come previsto dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, ma è diventata anche, nella prassi, la festa delle Forze armate. Il 4 novembre è l'anniversario dell'entrata in vigore del cosiddetto « armistizio di Villa Giusti » del 1918, con il quale si fa coincidere convenzionalmente in Italia la fine della prima guerra mondiale e si celebrano, per questo, la giornata dell'unità nazionale (per l'annessione di Trento e Trieste al Regno d'Italia) e la giornata delle Forze armate, poiché quei giorni del 1918 vennero dedicati alle onoranze funebri — in Italia e in Europa — per commemorare i soldati morti in guerra.

La festività del 4 novembre è stata istituita nel 1919 ed è l'unica festa nazionale

che sia stata celebrata dall'Italia prima, durante e dopo il fascismo. Dal 1977, nel quadro della riforma del calendario delle festività nazionali e al fine di frammentare il meno possibile l'attività lavorativa del Paese, in seguito alla crisi economica di quei difficili anni (la cosiddetta *austerità*), si dispose, tra l'altro, che la celebrazione della festa dell'unità nazionale avesse luogo la prima domenica del mese di novembre e la giornata del 4 novembre, quindi, cessò di essere considerata festiva; ciò nonostante, sono proseguite le tante celebrazioni per ricordare gli eventi drammatici e i tanti caduti della prima guerra mondiale e il valoroso contributo delle nostre Forze armate.

Noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare quell'esperienza, e neanche possiamo non considerare lo straordinario ruolo

che le Forze armate, in connessione con questo spirito di impegno, di sacrificio e di servizio, hanno svolto e continuano a svolgere a livello nazionale e internazionale per finalità di pace, di giustizia e di libertà. Noi crediamo, infatti, che sia doveroso, nel momento in cui celebriamo il 4 novembre, ricordare anche l'impegno che le Forze armate hanno profuso e approfondono non solo nei conflitti bellici, ma anche al servizio della nostra comunità nazionale. Per noi le Forze armate sono una risorsa importante, sono una risorsa decisiva, si può dire che sono un patrimonio e un bene comune dell'intera Repubblica e vogliamo dunque istituzionalizzare la loro importanza attraverso una nuova dicitura della legislazione nazionale, come giustamente il Presidente della Repubblica ci invita a considerare.

Egli, nel suo messaggio dello scorso 4 novembre, ha ricordato che « come è noto il 4 novembre è definito dalla legge n. 260 del 1949 giorno dell'unità nazionale. Il fatto di ricomprendere in questa giornata la Festa delle Forze armate appartiene alla tra-

dizione e a quel sentimento di omaggio alla memoria che trova grande riscontro nella coscienza delle nostre comunità. Credo che sia necessario, come ho ricordato alcuni mesi addietro al Governo, di assumere in legge la definizione completa e ufficiale del 4 novembre come Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate ».

Viviamo nell'epoca della *post*-memoria, sono scomparsi i testimoni di quegli eventi e, quindi, tocca a noi, una generazione lontana, trasmetterne la memoria, ricordando il sacrificio dei nostri eroi in armi, facendolo diventare un momento di ricordo collettivo, ma anche di identità nazionale, e rendendo omaggio a un significativo pezzo delle nostre istituzioni quali appunto le Forze armate.

Proprio la consapevolezza dell'amplissima condivisione di questi sentimenti ci ha spinti a presentare questa proposta di legge, tesa a estendere ufficialmente la celebrazione della festa dell'unità nazionale, nella data della sua ricorrenza storica, il 4 novembre, anche alle Forze armate.

PROPOSTA DI LEGGE


—

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: « il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale » sono inserite le seguenti: « e delle Forze armate ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0009610